



**AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE - MONTE
BALDO**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
NEI SETTORI SPECIALI DI IMPORTO INFERIORE ALLA
SOGLIA COMUNITARIA**

Sommario

Premessa

TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 1. Ambito di applicazione

Articolo 2. Principi e definizioni

Articolo 3. Responsabile del Procedimento

TITOLO II PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI

Articolo 4. Avvio delle procedure di affidamento

Articolo 5. Procedure di selezione del contraente

Articolo 6. Procedure aperte, ristrette, negoziate previo avviso con cui si indice la gara

Articolo 7. Procedura negoziata senza previa indizione di gara

Articolo 8. Accordo Quadro (AQ)

Articolo 9. Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA)

Articolo 10. Dialogo Competitivo (DC)

Articolo 11. Affidamento diretto

Articolo 12. Limitazione del numero dei candidati

Articolo 13. Garanzie

Articolo 14. Commissione giudicatrice e Seggio di gara

Articolo 15. Svolgimento delle operazioni di gara

Articolo 16. Aggiudicazione provvisoria e definitiva

TITOLO III STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 17. Stipulazione e forma del contratto

Articolo 18. Esecuzione del contratto

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19. Controversie

Articolo 20. Entrata in vigore

Premessa

L'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine - MonteBaldo, quale azienda speciale costituita dalla Provincia di Verona, dal comune di Malcesine (VR) e dalla Camera di Commercio di Verona, opera nei settori speciali di cui agli artt. 208 ss. del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (di seguito anche Codice) ed in particolare nel settore dei servizi di trasporto di cui all'art. 210 del Codice.

L'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine - MonteBaldo, (in seguito stazione appaltante), nella qualità di impresa pubblica così come definita dall'art. 3 comma 28 del Codice, adotta il presente regolamento in attuazione dell'art. 238, comma 7, dello stesso.

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 1. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture rientranti nell'ambito dei settori speciali di cui alla Parte III, Titolo II, del Codice di importo inferiore alle soglie comunitarie definite dall'art. 215 dello stesso.

2. Con riferimento agli appalti che riguardano più settori, trova applicazione l'art. 214 del Codice.

Articolo 2. Principi e definizioni

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture deve garantire la qualità delle prestazioni nel rispetto dei principi di libera concorrenza, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e non discriminazione.

2. Nessuna prestazione di lavori, servizi e forniture può essere artificiosamente frazionata al fine di escludere l'osservanza della disciplina applicabile agli affidamenti di rilevanza comunitaria.

3. Al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, la stazione appaltante, ove possibile ed economicamente conveniente, suddivide gli appalti in lotti funzionali. Nella determina a contrarre dovrà essere indicata la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti.

4. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese.

5. Ai fini del presente regolamento, si rinvia alle definizioni di cui all'art. 3 del Codice.

Articolo 3. Responsabile del Procedimento

1. La stazione appaltante individua uno o più soggetti cui affidare il ruolo di responsabile del procedimento. Nel caso di nomina di un responsabile unico del procedimento (RUP), questi sarà responsabile per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.
2. Il responsabile del procedimento è individuato tra il personale dipendente della stazione appaltante in possesso di titoli di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori attinenti all'ingegneria ed all'architettura il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nel bando, nell'avviso o nella lettera di invito con cui si avvia la procedura di affidamento.
3. Oltre ai compiti ed alle funzioni indicate nel presente Regolamento, ai sensi dell'art. 10, comma 9, del Codice, il responsabile del procedimento svolge i compiti e le funzioni indicate nel Codice stesso e nel Regolamento attuativo di cui al DPR 207/2010.
4. I compiti del responsabile del procedimento sono coordinati con quelli del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, nonché dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, ove nominati.

TITOLO II - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI

Articolo 4. Avvio delle procedure di affidamento

1. Le procedure di gara sono avviate con determina a contrarre del Direttore.
2. L'affidamento di forniture e servizi di importo superiore alla soglia di cui all'art. 125 comma 11, ultimo periodo del Codice e l'affidamento di lavori di importo superiore alla soglia di cui al comma 8 ultimo periodo del citato art. 125 devono essere preceduti dall'approvazione della documentazione di gara (capitolato speciale d'appalto, disciplinare, lettera invito); tale approvazione può essere contenuta nella determina a contrarre.
3. La determina a contrarre deve contenere l'indicazione degli elementi essenziali del contratto, della procedura di gara, dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, del responsabile del procedimento e dell'eventuale approvazione del progetto nei casi previsti.
4. Gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui al comma 2 del presente articolo non devono essere precedute da determina a contrarre.

Articolo 5. Procedure di selezione del contraente

1. I contratti disciplinati dal presente regolamento sono affidati mediante:
 - a) procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata previo avviso con cui si indice la gara;
 - b) procedura negoziata senza previa indizione di gara;

- c) accordo quadro;
- d) sistema dinamico di acquisizione;
- e) dialogo competitivo;
- e) affidamento diretto.

Articolo 6. Procedure aperte, ristrette, negoziate previo avviso con cui si indice la gara

1. Le procedure aperte, ristrette, negoziate previo avviso, con cui si indice la gara per l'affidamento di un contratto di appalto inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 215 del Codice, si svolgono in conformità a quanto previsto dalla parte terza del medesimo Codice, salvo quanto stabilito dal presente Regolamento.
2. La pubblicità degli avvisi con cui si indice la gara va effettuata, per i lavori, nel rispetto dell'art. 122 comma 5 del Codice e, per i servizi e le forniture, nel rispetto dell'art. 124 comma 5 del medesimo articolo.
3. I termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte sono stabiliti dalla stazione appaltante tenendo conto della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, nel rispetto dei termini minimi stabiliti all'art. 227 del Codice, ridotti della metà.

Articolo 7. Procedura negoziata senza previa indizione di gara

1. I lavori, servizi e forniture possono essere affidati dalla stazione appaltante a cura del responsabile del procedimento nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione tramite procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara nelle seguenti ipotesi:

- a) allorché ricorrano i casi previsti dall'art. 221 del Codice;
- b) quando vi è necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) per l'affidamento di prestazioni periodiche di lavori, servizi, forniture a seguito della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) nel caso di urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per scongiurare danni ambientali o alla salute pubblica;
- e) per l'affidamento di lavori di importo inferiore ad Euro 1.000.000,00.

2. Nelle suddette ipotesi, al fine di dare avvio alla procedura negoziata, il responsabile del procedimento effettua un'indagine di mercato volta all'individuazione degli operatori economici da invitare;

3. Nelle ipotesi sub a), b), c) gli operatori economici invitati dovranno essere almeno cinque, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
4. Nell'ipotesi sub e), se l'importo dei lavori è inferiore ad Euro 500.000,00, gli operatori economici invitati dovranno essere almeno cinque ed almeno dieci se l'importo dei lavori è compreso fra Euro 500.000,00 ed Euro 1.000.000,00, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
5. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la stazione appaltante può ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento di appalti di importo compreso tra le soglie previste dall'art. 125 commi 8 ultimo periodo e 11 ultimo periodo e dall'art. 215 del Codice, per le voci di spesa e tipologia di prestazioni già individuate nel vigente Regolamento per le acquisizioni in economia.
6. Al fine di dare avvio alla procedura negoziata per l'affidamento di lavori, servizi e forniture il responsabile del procedimento effettua una indagine di mercato volta all'individuazione di almeno cinque operatori economici da invitare alla procedura, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
7. Il responsabile del procedimento individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato.
8. La procedura negoziata per l'affidamento di lavori, servizi e forniture si avvia con apposita lettera di invito che deve riportare, anche con richiamo ad altri documenti di gara quali capitolati speciali d'appalto:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
 - b) le eventuali garanzie richieste all'affidatario del contratto intese come cauzione provvisoria e definitiva;
 - c) il termine di presentazione delle offerte;
 - d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - i) le eventuali misure delle penali;

j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;

k) l'indicazione dei termini di pagamento;

l) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al relativo possesso;

m) il nominativo del responsabile del procedimento.

9. La procedura negoziata può essere condotta con procedura telematica.

10. Il termine per il ricevimento delle offerte deve essere stabilito tenendo conto della complessità delle prestazioni oggetto dell'appalto, del tempo che si ritiene necessario per la predisposizione delle stesse (compresi eventuali sopralluoghi) e del criterio di aggiudicazione prescelto. Tale termine non può, comunque, essere inferiore a 10 giorni, fatta salva la possibilità di ridurre motivatamente tale termine per l'urgenza derivante da circostanze non imputabili alla stazione appaltante.

11. Per gli appalti che si dovessero aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, quando due o più concorrenti risultino aver effettuato la stessa miglior offerta economica, si procederà esclusivamente fra detti concorrenti per un esperimento di una miglioria del solo prezzo, e colui che risulterà migliore offerente sarà dichiarato aggiudicatario della gara. Ove nessuno di coloro che abbiano presentato le medesime offerte voglia migliorare ulteriormente, sarà effettuato un sorteggio.

12. Per gli appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quando due o più concorrenti conseguano il medesimo miglior punteggio complessivo, si procederà con l'aggiudicazione al concorrente che ha abbia totalizzato il maggior punteggio relativamente all'aspetto tecnico-qualitativo.

13. La stazione appaltante può prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di selezione indicati nella lettera di invito. Il ricorso a tale facoltà è indicato nella lettera di invito. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possono essere oggetto di negoziazione soltanto gli elementi quantitativi della prestazione (ad es. prezzo, termine di esecuzione, durata della garanzia ecc.).

Articolo 8. Accordo Quadro (AQ)

1. La stazione appaltante può affidare i contratti di cui al presente Regolamento mediante accordi quadro conclusi con uno o più operatori economici. Si applica la disciplina prevista all'art. 222 del Codice, salvo quanto stabilito nel presente Regolamento.

2. Al fine della conclusione di un accordo quadro, l'operatore economico o gli operatori economici sono selezionati attraverso:

- a) procedura aperta, da avviare con pubblicazione di avviso di selezione;
- b) gara informale con invito ad almeno cinque operatori economici qualificati, previa indagine di mercato, anche telefonica o via web.

Articolo 9. Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA)

1. La stazione appaltante può ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione per l'affidamento di forniture e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, esclusi gli appalti di forniture e servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per la loro complessità, non possano essere valutate tramite il sistema dinamico di acquisizione. Si applica la disciplina prevista nell'art. 60 del Codice, salvo quanto stabilito nel presente Regolamento.

2. Gli operatori economici da ammettere al SDA, sono selezionati attraverso una procedura aperta, da avviare con avviso pubblico.

3. La stazione appaltante può ridurre i termini minimi di presentazione delle offerte indicative per l'ammissione al sistema e delle offerte per l'aggiudicazione di ciascun appalto, di cui all'art. 60 del Codice, che tuttavia non potranno essere inferiori a sette giorni.

Articolo 10. Dialogo Competitivo (DC)

1. La stazione appaltante può avvalersi del dialogo competitivo (DC) qualora ritenga che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l'affidamento di un appalto particolarmente complesso. Si applica la disciplina prevista nell'art. 58 del Codice, salvo quanto stabilito nel presente Regolamento.

2. Gli operatori economici invitati a partecipare al DC sono selezionati mediante uno dei seguenti sistemi:

a) avviso pubblico di selezione;

b) gara informale tra almeno cinque operatori economici qualificati, previa indagine di mercato, anche telefonica o via web.

3. Il termine per il ricevimento delle offerte deve essere stabilito tenendo conto della complessità delle prestazioni oggetto dell'appalto e del tempo che si ritiene necessario per la predisposizione delle stesse, ivi compresi eventuali sopralluoghi. Tale termine non può, comunque, essere inferiore a quindici giorni, fatta salva la possibilità di motivata riduzione per urgenza derivante da circostanze non imputabili alla stazione appaltante.

Articolo 11. Affidamento diretto

La stazione appaltante può procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 125, commi 8, ultimo periodo e 11, ultimo periodo del Codice, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e rotazione.

Articolo 12. Limitazione del numero dei candidati

1. Nel caso di procedure di scelta del contraente precedute da avviso pubblico per la preventiva selezione dei candidati da invitare alla gara, sarà possibile ridurre il loro numero nei seguenti casi:

a) esigenze di motivata urgenza, ferma restando l'ammissione di un numero di concorrenti adeguato a garantire il confronto concorrenziale;

b) particolare specificità dei criteri di valutazione delle offerte.

2. Il numero dei candidati potrà essere ridotto fino ad un valore limite che consenta di espletare un adeguato ed idoneo confronto concorrenziale.

3. Il bando o l'avviso pubblico di selezione dovrà contenere le modalità su cui si baserà la riduzione del numero dei candidati.

Articolo 13. Garanzie

1. Qualora venga richiesta, ai fini della partecipazione alla gara, la costituzione della cauzione provvisoria, verrà applicata la disciplina di cui all'art. 75 del Codice.

2. A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'appaltatore deve prestare idonea garanzia (cauzione definitiva) secondo i termini e le modalità previste dall'art. 113 del Codice; viene, comunque, fatta salva la risarcibilità del maggior danno.

3. Per gli appalti di lavori, a garanzia del pagamento della rata di saldo, è richiesta una polizza biennale di importo pari alla rata stessa, secondo i termini e le modalità previste dall'art.124, comma 3, e dall'art. 235, comma 2, del DPR n. 207/2010.

4. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, nel caso in cui nella singola procedura di gara sia previsto un ulteriore periodo di tempo, fino al termine dello stesso.

5. La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere la stipula di una polizza assicurativa, con importo di copertura definito in sede di gara, che tenga indenne la stessa da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve contenere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori per un massimale di importo non inferiore ad Euro 500.000,00. La polizza decorre dalla data di consegna delle prestazioni e cessa alla data del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione del contratto nel caso in cui nella singola procedura di gara sia previsto un ulteriore periodo di tempo fino al termine dello stesso.

Articolo 14. Commissione giudicatrice e Seggio di gara

1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio del prezzo più basso, la valutazione delle offerte è demandata ad un seggio di gara presieduto dal responsabile del procedimento, o persona dallo stesso appositamente delegata, assistito da due testimoni uno dei quali con funzioni di segretario privo di funzioni decisionali.

2. Quando il criterio di scelta è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte è demandata ad una commissione giudicatrice nominata dal Direttore composta da tre o cinque esperti nello specifico settore cui si riferisce l'appalto oltre ad un segretario verbalizzante senza diritto di voto.

3. La commissione è presieduta dal responsabile del procedimento o da un dirigente della stazione appaltante.

4. I commissari, diversi dal presidente, non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta e sono selezionati di norma fra i dipendenti della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché in casi eccezionali in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari, diversi dal presidente possono essere scelti, con un criterio di rotazione, fra soggetti esterni alla stazione appaltante di comprovata esperienza nel settore oggetto di affidamento.

5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore nella stazione appaltante non possono essere nominati commissari.

6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

7. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'art. 51 del codice di procedura civile.

8. La nomina e la costituzione del seggio di gara devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Articolo 15. Svolgimento delle operazioni di gara

1. Nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e concorrenza le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica.

2. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'apertura delle offerte tecniche si svolge in seduta pubblica, mentre la valutazione tecnica delle offerte medesime avviene in seduta riservata.

3. Il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, qualora attuato, si svolge, in ogni caso, in seduta riservata a cura del seggio di gara o della commissione giudicatrice ove istituita.

Articolo 16. Aggiudicazione provvisoria e definitiva

1. Al termine della procedura di selezione della migliore offerta, la commissione o il seggio di gara dichiara l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente. Successivamente, il Direttore, previa verifica della correttezza della procedura, dispone l'aggiudicazione definitiva.
2. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace, e produce quindi i suoi effetti ai fini della stipula del contratto, solo dopo la positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario.
3. Il responsabile del procedimento dispone le seguenti comunicazioni:
 - a) l'aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
 - b) l'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione;
 - c) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro;
 - d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.
4. Dell'avvenuta aggiudicazione definitiva è dato avviso di post informazione sul profilo di committente.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli artt. 11 e 12 del Codice.

TITOLO III - STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 17. Stipulazione e forma del contratto

1. I contratti sono stipulati in forma scritta mediante scrittura privata o atto pubblico notarile informatico ovvero in modalità elettronica.
2. I contratti sono stipulati dal rappresentante dell'appaltatore e dal rappresentante della stazione appaltante, in forza dei poteri loro attribuiti.

Articolo 18. Esecuzione del contratto

1. L'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore è soggetta alla direzione, controllo e sorveglianza del responsabile del procedimento, salvo il caso in cui lo stesso non si avvalga di un direttore dell'esecuzione o direttore dei lavori allo scopo nominato.
2. In caso di nomina, Il direttore dell'esecuzione è individuato tra il personale dipendente della stazione appaltante in possesso di titoli di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. In caso di carenza di dipendenti in possesso delle suddette qualifiche, la stessa nomina un soggetto esterno con le procedure previste per l'affidamento di incarichi di servizi.
3. In caso di lavori, il direttore dei lavori, se individuato tra il personale dipendente della stazione appaltante deve essere in possesso di titoli di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. In caso di carenza di dipendenti in possesso delle suddette qualifiche, la stazione appaltante nomina un soggetto esterno con le procedure previste per l'affidamento di incarichi di servizi.
4. Il responsabile del procedimento o, ove nominato, il direttore dell'esecuzione del contratto o il direttore dei lavori, gestisce, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, anche le conseguenti contabilizzazioni e liquidazioni ed attesta la regolare esecuzione della prestazione qualora non venga nominato un organo di collaudo.
5. L'esecuzione d'urgenza del contratto è consentita nei casi previsti dall'art. 11 comma 9 del Codice.
6. Le varianti in corso di esecuzione sono ammesse nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 132 del Codice e dall'art. 311 del DPR n. 207/2010.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19. Controversie

Le eventuali controversie riguardanti le procedure di cui al presente regolamento sono disciplinate dalle disposizioni contenute nella Parte IV del Codice; non è consentito il ricorso all'istituto dell'arbitrato.

Articolo 20. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è applicato alle procedure di selezione dei contraenti il cui bando, avviso o lettera d'invito siano stati pubblicati o trasmessi successivamente all'approvazione dello stesso da parte dell'organo competente della stazione appaltante e alla relativa pubblicazione sul profilo di committente.
2. Eventuali modifiche o revisioni successive al presente regolamento saranno vigenti anch'esse dal momento della loro pubblicazione sul profilo di committente.